REGOLAMENTO GENERALE
Programma “Square Heritage 2026”

Art. 1 – Premesse

1. Il presente Regolamento Generale disciplina le condizioni di partecipazione al Programma “Square Heritage 2026”, promosso nell’ambito delle attività di Xhivelabs – Polo di Innovazione Tecnologica di Xenia Progetti S.r.l.

2. Il Programma si inserisce nel quadro delle attività progettuali riconducibili a SICULTI, nell’ambito del progetto cofinanziato con le risorse FSC 2021/2027 – POC 2014/2020 Competitività Sicilia, “Connessioni – Nuovi Luoghi per l’innovazione in Sicilia”, CUP: G25H24000060005.

3. Il presente Regolamento Generale definisce la disciplina comune applicabile alle iniziative ricomprese nel Programma, incluse challenge, hackathon, datathon, appathon, contest e altre iniziative di open innovation, valorizzazione culturale e sperimentazione progettuale.

4. Le disposizioni del presente Regolamento Generale si applicano congiuntamente ai singoli disciplinari di iniziativa, che ne costituiscono integrazione per quanto concerne oggetto, destinatari, modalità di svolgimento, materiali richiesti, criteri di valutazione e premi specifici.

Art. 2 – Finalità del Programma

1. Square Heritage 2026 è finalizzato a promuovere processi di innovazione, sperimentazione e valorizzazione nel settore del turismo, dei beni culturali, degli archivi digitali, della creatività e dei servizi connessi al patrimonio culturale materiale e immateriale.

2. Il Programma favorisce il coinvolgimento di persone fisiche portatrici di competenze, esperienze e profili coerenti con le finalità delle singole iniziative.

3. Le attività del Programma possono comprendere call, percorsi di candidatura, selezione, challenge tematiche, sviluppo di concept, elaborazione di progetti, presentazione di elaborati, valutazione da parte di commissioni tecniche, selezione di finalisti e individuazione di soggetti beneficiari di premi o opportunità di accompagnamento.

4. Il Programma e le singole iniziative sono organizzati nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, non discriminazione e accesso aperto, in coerenza con la normativa applicabile ai Poli di Innovazione.

Art. 3 – Soggetto promotore e soggetti organizzatori

1. Il Programma è promosso da Xhivelabs – Polo di Innovazione Tecnologica di Xenia Progetti S.r.l.

2. Xenia Progetti S.r.l., anche per il tramite di Xhivelabs, cura l’impostazione, l’organizzazione, il coordinamento e la gestione del Programma e delle singole iniziative, direttamente o con il supporto di partner, soggetti tecnici, enti collaboratori, commissioni o altri soggetti coinvolti a vario titolo.

3. Eventuali partner, patrocini, collaborazioni istituzionali o soggetti terzi coinvolti nelle singole iniziative sono indicati nei rispettivi disciplinari, nella call o nelle comunicazioni ufficiali del Programma.

4. L'accesso ai locali, agli impianti, alle attrezzature, ai servizi e alle attività del Polo, ove previsto, avviene secondo le condizioni e le modalità stabilite dall'organizzazione, nel rispetto della normativa applicabile ai Poli di Innovazione e del regolamento di accesso e funzionamento del Polo, una volta adottato e pubblicato.

Art. 4 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento Generale si applica a tutte le iniziative ricomprese nel Programma "Square Heritage 2026", salvo quanto diversamente e specificamente disciplinato nei relativi disciplinari.

2. In caso di contrasto tra il presente Regolamento Generale e il disciplinare di una singola iniziativa, prevalgono le disposizioni speciali contenute nel disciplinare, limitatamente agli aspetti da esso espressamente regolati.

3. Le iniziative del Programma sono accessibili ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento Generale, dai disciplinari applicabili e dalle relative call, secondo criteri trasparenti, pubblici, proporzionati e non discriminatori.

Art. 5 – Destinatari e requisiti generali di partecipazione

1. La partecipazione alle iniziative del Programma è riservata a persone fisiche in possesso dei requisiti generali previsti dal presente Regolamento Generale e dei requisiti specifici indicati nel disciplinare della singola iniziativa.

2. Possono partecipare, a seconda della natura della singola iniziativa, persone fisiche maggiorenni appartenenti a profili coerenti con le finalità della challenge, quali, a titolo esemplificativo, studenti, ricercatori, professionisti, sviluppatori, creativi, innovatori, operatori culturali o altri profili individuali ammessi dal disciplinare di riferimento.

3. Ciascun partecipante deve fornire informazioni veritiere, complete e aggiornate in tutte le fasi di candidatura, registrazione, partecipazione e trasmissione dei materiali richiesti.

4. La mancanza dei requisiti richiesti, la falsità delle dichiarazioni rese o l'incompletezza sostanziale della documentazione possono determinare l'esclusione o la mancata ammissione in qualsiasi fase del Programma.

Art. 6 – Modalità generali di partecipazione

1. La partecipazione alle iniziative del Programma avviene secondo le modalità indicate nel presente Regolamento Generale, nel disciplinare di riferimento, nella call e nelle comunicazioni ufficiali diffuse da Xhivelabs – Polo di Innovazione Tecnologica di Xenia Progetti S.r.l.

2. Le candidature, le comunicazioni, la trasmissione dei materiali, le eventuali richieste integrative e ogni altra fase operativa si svolgono secondo le modalità indicate nella call o nel disciplinare applicabile, anche mediante piattaforma informatica.

3. La call o il disciplinare della singola iniziativa definiscono almeno, ove pertinenti: termini e modalità di candidatura; requisiti specifici; calendario e fasi dell'iniziativa; criteri di selezione; materiali e dichiarazioni richiesti; modalità, formati, lingua e limiti dimensionali degli elaborati; criteri e modalità di valutazione; modalità di presentazione finale; premi, servizi o opportunità eventualmente previsti e relative condizioni di fruizione.

4. La presentazione della candidatura non comporta automaticamente l'ammissione alla singola iniziativa, ove sia prevista una fase di selezione preventiva.

5. L'ammissione, la selezione, l'eventuale inserimento in shortlist, la formazione dei team, l'accesso alla fase finale o l'assegnazione di premi restano subordinati alle valutazioni e alle determinazioni dell'organizzazione, nei limiti e secondo i criteri previsti dal disciplinare e dalla call applicabili.

Art. 7 – Candidature e materiali richiesti

1. Per ciascuna iniziativa, la call o il relativo disciplinare definiscono termini, modalità e contenuti della candidatura.

2. La candidatura può richiedere, a seconda dei casi, dati anagrafici, profilo del partecipante, curriculum, portfolio, descrizione dell'idea progettuale, dichiarazioni sostitutive, documentazione tecnica, materiali illustrativi o ulteriori allegati.

3. I partecipanti sono tenuti a presentare esclusivamente materiali originali, nella propria disponibilità giuridica e non lesivi di diritti di terzi.

4. Materiali incompleti, non conformi, trasmessi oltre i termini o privi dei requisiti richiesti possono non essere presi in considerazione. L'organizzazione può consentire la regolarizzazione di errori meramente materiali o di irregolarità non essenziali, ove ciò non pregiudichi la parità di trattamento e il corretto svolgimento dell'iniziativa.

Art. 8 – Svolgimento delle iniziative

1. Le singole iniziative del Programma si svolgono secondo il calendario, le modalità, le fasi e i tempi indicati nei rispettivi disciplinari, nelle call e nelle comunicazioni ufficiali.

2. Le attività possono svolgersi in presenza, a distanza oppure in modalità mista, secondo quanto stabilito per ciascuna iniziativa.

3. Le fasi di registrazione, candidatura, trasmissione degli elaborati e comunicazione possono svolgersi mediante piattaforma informatica. Le ulteriori fasi di interazione, selezione e valutazione si svolgono mediante piattaforma informatica ove indicato nella call o nel disciplinare applicabile.

4. L'organizzazione si riserva la facoltà di aggiornare aspetti logistici, calendari, tempistiche e modalità operative, dandone comunicazione attraverso la piattaforma informatica, il sito istituzionale, posta elettronica o altri canali ufficiali indicati nella call.

5. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, l'organizzazione non risponde di malfunzionamenti, indisponibilità, rallentamenti o interruzioni della piattaforma informatica, dei sistemi informatici, delle reti di comunicazione o dei servizi di terzi; di problemi di connettività o di accesso alla rete; di indisponibilità temporanea di dataset, fonti, repository, servizi o contenuti di terzi; di perdite di dati o contenuti imputabili a cause tecniche esterne; di guasti, incompatibilità o carenze di hardware, software, connessioni o configurazioni dei partecipanti; di eventi di forza maggiore o di altre cause non imputabili all'organizzazione.

6. Dataset, fonti, repository, materiali e contenuti eventualmente messi a disposizione dall'organizzazione o da soggetti terzi sono forniti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza garanzia, espressa o implicita, in merito alla loro completezza, accuratezza, aggiornamento, continuità di disponibilità o idoneità a specifiche finalità. L'organizzazione non assume responsabilità per errori, omissioni, incongruenze o indisponibilità degli stessi, né per gli effetti derivanti dal loro utilizzo da parte dei partecipanti.

7. Ciascun partecipante è responsabile dell'adozione delle misure necessarie per salvaguardare i propri dati, materiali, strumenti, credenziali e dispositivi, nonché della verifica dell'idoneità delle proprie dotazioni tecniche alla partecipazione all'iniziativa.

Art. 9 – Team, gruppi e partecipazione collettiva

1. Ove consentito dal disciplinare di riferimento, la partecipazione può avvenire in forma individuale oppure in team composti esclusivamente da persone fisiche.

2. Nei casi in cui la partecipazione finale sia prevista esclusivamente in team, il disciplinare della singola iniziativa stabilisce modalità di formazione, numero minimo e massimo dei componenti, eventuali limiti di modifica della composizione e ruolo dei referenti del gruppo.

3. Ciascun team individua, ove richiesto, un referente responsabile dei rapporti con l'organizzazione e della trasmissione dei materiali.

4. Salvo diversa previsione del disciplinare applicabile, ciascun partecipante non può far parte di più team nella medesima iniziativa.

5. La rinuncia alla partecipazione deve essere comunicata per iscritto dal partecipante o dal referente del team all'organizzazione, secondo le modalità indicate nella call, non appena se ne verifichi la necessità.

6. La rinuncia di uno o più componenti non determina l'esclusione del team qualora il gruppo conservi il numero minimo di partecipanti richiesto dal disciplinare applicabile e l'organizzazione non rilevi ragioni ostative alla prosecuzione della partecipazione.

7. Le sostituzioni dei componenti dopo la scadenza stabilita per la definizione dei team non sono ammesse, salvo espressa autorizzazione dell'organizzazione per comprovate ragioni oggettive, senza pregiudizio per la parità di trattamento dei partecipanti e per il corretto svolgimento dell'iniziativa.

8. Qualora, a seguito di rinuncia, esclusione o altra causa, un team non mantenga il numero minimo di partecipanti richiesto, l'organizzazione può disporne l'esclusione, consentirne la ricomposizione entro un termine perentorio o adottare altra determinazione coerente con il disciplinare e con la call applicabili.

9. In caso di rinuncia, inammissibilità, esclusione o decadenza di un finalista o di un vincitore, l'organizzazione può disporre il subentro del soggetto o del team utilmente collocato nella graduatoria o nella valutazione immediatamente successiva, oppure decidere motivatamente di non procedere alla riassegnazione del premio, servizio o riconoscimento. Il subentro è subordinato alla verifica del permanere dei requisiti e all'accettazione delle condizioni applicabili.

Art. 10 – Valutazione, selezione e decisioni delle commissioni

1. Le candidature, i progetti, gli elaborati e i materiali presentati nell'ambito delle singole iniziative sono esaminati da una o più commissioni, giurie o organismi tecnici individuati dall'organizzazione e composti da soggetti dotati di competenze coerenti con l'oggetto della relativa iniziativa.

2. I componenti delle commissioni operano con imparzialità, riservatezza e indipendenza di giudizio. Prima dell'avvio delle attività di valutazione, essi dichiarano l'assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto ai candidati, ai partecipanti e ai team da valutare.

3. Il componente della commissione che si trovi in una situazione idonea a comprometterne, anche soltanto potenzialmente, l'imparzialità si astiene dalla valutazione del candidato o del team interessato e, ove necessario, dalle ulteriori attività connesse, dandone tempestiva comunicazione all'organizzazione.

4. I criteri di valutazione generali o specifici sono indicati nel disciplinare, nella call o nelle comunicazioni ufficiali relative alla singola iniziativa. Il disciplinare o la call possono prevedere griglie di valutazione, punteggi, pesi e soglie di ammissione.

5. Le attività rilevanti delle commissioni sono oggetto di verbalizzazione o di altra idonea documentazione. L'organizzazione conserva, nei termini previsti dalla normativa applicabile e per le esigenze organizzative, probatorie, di rendicontazione e di controllo, i verbali, le schede di valutazione, le griglie di punteggio, le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi e gli altri atti pertinenti.

6. Le decisioni assunte dalle commissioni o dall'organizzazione nell'ambito del processo di selezione, valutazione, ammissione, individuazione dei finalisti e dei vincitori sono definitive, salvo errori materiali.

7. Salvo quanto diversamente previsto dalla normativa applicabile, l'Organizzazione non è tenuta a fornire ai partecipanti motivazioni individuali, pareri, commenti, relazioni o ulteriori elementi valutativi oltre agli esiti ufficialmente comunicati nell'ambito della procedura.

8. L'organizzazione può prevedere una o più fasi di selezione, incluse preselezione, shortlist, finale o proclamazione conclusiva.

Art. 11 – Premi, benefici e opportunità

1. I premi, i benefici, i servizi, le opportunità di accompagnamento, visibilità, networking o ulteriori utilità eventualmente previste nell'ambito del Programma sono disciplinati dal relativo disciplinare o dalla call della singola iniziativa.

2. Ove previsti, tali premi o benefici possono consistere in servizi, percorsi di accompagnamento, attività di valorizzazione, occasioni di presentazione pubblica, networking, sviluppo o altre utilità coerenti con le finalità del Programma.

3. L'assegnazione di eventuali premi o benefici è subordinata al rispetto integrale del presente Regolamento Generale, del disciplinare di riferimento, della call e delle ulteriori condizioni comunicate dall'organizzazione.

4. I premi, servizi e benefici non sono cedibili a terzi, non sono convertibili in denaro e non sono sostituibili con utilità diverse, salvo espressa previsione della call o determinazione scritta dell'organizzazione.

5. La partecipazione al Programma e alle singole iniziative non attribuisce ai partecipanti alcun diritto all'instaurazione di rapporti contrattuali, professionali, commerciali o di collaborazione con Xenia Progetti S.r.l., con Xhivelabs, con i partner del Programma o con altri soggetti coinvolti nelle iniziative, salvo quanto eventualmente previsto da specifici accordi successivamente stipulati in forma scritta.

6. Salvo diversa ed espressa previsione contenuta nella call, nel disciplinare applicabile o nelle comunicazioni ufficiali dell'organizzazione, la partecipazione alle iniziative del Programma non comporta il riconoscimento di rimborsi spese, indennità, compensi o altre forme di corrispettivo. Restano a carico dei partecipanti tutte le spese sostenute per la candidatura, la partecipazione alle attività, gli spostamenti, il vitto, l'alloggio, l'acquisto o l'utilizzo di strumenti, attrezzature, connessioni, software o altri mezzi necessari alla partecipazione.

Art. 12 – Obblighi dei partecipanti

1. I partecipanti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto, collaborativo e rispettoso nei confronti dell'organizzazione, degli altri partecipanti, dei membri delle commissioni, dei partner e di ogni altro soggetto coinvolto.

2. I partecipanti si impegnano a rispettare le scadenze, le modalità di presentazione dei materiali, le prescrizioni tecniche eventualmente impartite e ogni ulteriore indicazione contenuta nei disciplinari o nelle comunicazioni ufficiali.

3. È fatto divieto di presentare contenuti illeciti, offensivi, discriminatori, lesivi della dignità altrui, contrari all'ordine pubblico o in violazione di diritti di terzi.

4. Restano in ogni caso vietati plagio, appropriazione indebita di contenuti, dichiarazioni mendaci e ogni comportamento idoneo ad alterare la correttezza del processo di valutazione.

5. L'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale da parte dei partecipanti è consentito nei limiti stabiliti dal disciplinare e dalla call della singola iniziativa, purché avvenga nel rispetto della normativa applicabile, delle licenze, dei diritti di proprietà intellettuale e dei diritti di terzi.

6. I partecipanti restano pienamente responsabili dell'originalità, correttezza, liceità, qualità e verificabilità dei materiali, degli elaborati e dei contenuti presentati, anche quando abbiano utilizzato strumenti di intelligenza artificiale.

7. Qualora l'impiego di strumenti di intelligenza artificiale abbia avuto un ruolo rilevante nella realizzazione dell'elaborato, il partecipante o il team è tenuto a dichiararne l'utilizzo secondo le modalità indicate nella call o dal disciplinare applicabile. L'organizzazione può richiedere chiarimenti, evidenze o ulteriori informazioni in merito.

Art. 13 – Proprietà intellettuale e responsabilità sui contenuti

1. Ciascun partecipante mantiene la titolarità dei diritti sui contenuti, materiali, progetti ed elaborati originali presentati, fatti salvi i diritti di terzi e salvo quanto diversamente previsto dalla normativa applicabile o da specifiche autorizzazioni rilasciate dal partecipante.

2. Con la partecipazione al Programma, il partecipante dichiara di avere la piena disponibilità dei materiali trasmessi e di poterne legittimamente consentire l'utilizzo per finalità di valutazione, comunicazione, promozione istituzionale e documentazione delle attività del Programma, nei limiti indicati dall'organizzazione e nel rispetto della normativa vigente.

3. Xenia Progetti S.r.l. e Xhivelabs restano libere di utilizzare, elaborare e valorizzare conoscenze generali, spunti, fabbisogni, trend, dati aggregati, risultati non individualizzabili, esigenze progettuali e apprendimenti emersi nel corso delle attività di open innovation, anche ai fini dello sviluppo di iniziative, progetti, attività di ricerca e sviluppo o candidature a finanziamenti, senza obbligo di riconoscimento, compenso o attribuzione in favore dei partecipanti, purché ciò non comporti l'utilizzo o la divulgazione di elaborati specifici o di informazioni riservate riconducibili a singoli partecipanti o team.

4. La partecipazione al Programma non comporta l'assunzione di obblighi di esclusiva o di riservatezza a carico dell'Organizzazione in relazione a idee, concetti, approcci metodologici, ambiti tematici, fabbisogni, trend o soluzioni generali eventualmente analoghi a quelli sviluppati o presentati dai partecipanti. Resta fermo il divieto di utilizzare o divulgare elaborati specifici, informazioni riservate o altri contenuti tutelati riconducibili a singoli partecipanti o team, salvo diverso accordo scritto con i titolari dei relativi diritti.

5. L'acquisizione, la riproduzione, lo sfruttamento, lo sviluppo derivato o l'utilizzo di elaborati specifici, software, codice, modelli, soluzioni, contenuti o altri risultati individualizzabili presentati da partecipanti o team richiedono un separato accordo scritto con il titolare o i titolari dei relativi diritti, salvo che il partecipante abbia previamente concesso un'autorizzazione espressa e specifica.

6. Il partecipante manleva l'organizzazione da contestazioni, pretese o azioni avanzate da terzi in relazione alla titolarità, liceità o utilizzo dei materiali presentati dal partecipante stesso.

Art. 14 – Utilizzo dei nomi, immagini e materiali per finalità di comunicazione

1. I partecipanti autorizzano, nei limiti consentiti dalla normativa applicabile e secondo quanto eventualmente meglio specificato nella documentazione di partecipazione, l'utilizzo del proprio nome, dell'eventuale denominazione del team, dell'immagine, dei materiali trasmessi e di estratti degli elaborati per finalità di comunicazione, promozione, racconto e valorizzazione delle attività del Programma.

2. L'autorizzazione di cui al presente articolo comprende, nei limiti consentiti dalla normativa applicabile, la realizzazione, registrazione, riproduzione, diffusione e pubblicazione di fotografie, riprese audio-video, registrazioni, dirette streaming e contenuti multimediali relativi alle attività del Programma, attraverso siti web, piattaforme digitali, social media, materiali informativi, promozionali o istituzionali dell'Organizzazione e dei partner coinvolti.

3. Resta fermo che tale utilizzo dovrà avvenire in modo coerente con le finalità istituzionali e promozionali del Programma e senza pregiudizio per i diritti dei partecipanti o di terzi.

Art. 15 – Esclusione

1. L'organizzazione può disporre l'esclusione del partecipante o del team in qualunque fase del Programma in caso di:

- mancanza dei requisiti richiesti;
- dichiarazioni false, incomplete o fuorvianti;
- violazione del presente Regolamento Generale, del disciplinare applicabile, della call o delle comunicazioni ufficiali;
- presentazione di materiali non originali, illeciti o lesivi di diritti di terzi;
- mancata dichiarazione dell'uso di strumenti di intelligenza artificiale quando richiesta;
- condotte scorrette, offensive, discriminatorie o incompatibili con il corretto svolgimento dell'iniziativa;
- mancato rispetto delle scadenze, delle modalità di presentazione o delle prescrizioni operative previste.

2. L'eventuale esclusione può comportare la perdita di ogni diritto all'ammissione, alla permanenza nel Programma, alla valutazione degli elaborati e all'assegnazione di premi, servizi o benefici.

Art. 16 – Trattamento dei dati personali

1. Il titolare del trattamento dei dati personali conferiti dai partecipanti è Xenia Progetti S.r.l., con sede legale e operativa in Via Acicastello, 71 – 95021 Aci Castello (CT), contattabile all'indirizzo e-mail info@xeniaprogetti.it e all'indirizzo PEC xeniapec@pec.xeniaprogetti.it.

2. I dati personali conferiti dai partecipanti sono trattati per finalità connesse alla gestione del

Programma e delle singole iniziative, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, della normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali e dell'informativa privacy resa disponibile ai partecipanti in sede di candidatura o registrazione.

3. Informazioni di dettaglio relative alle finalità, alla base giuridica, alle modalità di trattamento, ai tempi di conservazione, ai destinatari dei dati e ai diritti degli interessati sono rese disponibili nell'informativa privacy messa a disposizione ai partecipanti.

Art. 17 – Modifiche, rinvii e disposizioni finali

1. L'organizzazione si riserva la facoltà di apportare modifiche, integrazioni o aggiornamenti al presente Regolamento Generale e ai singoli disciplinari, ove necessario per ragioni organizzative, tecniche, normative o progettuali, dandone comunicazione attraverso la piattaforma informatica, il sito istituzionale, posta elettronica o altri canali ufficiali indicati nella call.

2. L'organizzazione si riserva altresì la facoltà di sospendere, rinviare, interrompere, modificare o annullare, in tutto o in parte, una o più iniziative del Programma per ragioni organizzative, tecniche, normative, di sicurezza, di interesse pubblico, per sopravvenuta indisponibilità di risorse o partner, per eventi di forza maggiore o per qualsiasi altra causa non imputabile all'organizzazione che renda impossibile, eccessivamente oneroso o comunque non opportuno il regolare svolgimento dell'iniziativa. In tali casi i partecipanti non potranno avanzare pretese risarcitorie, indennitarie o di altra natura nei confronti dell'organizzazione, fatta salva l'applicazione di eventuali disposizioni inderogabili di legge.

3. Eventuali richieste di chiarimento in merito alle disposizioni del presente Regolamento, del disciplinare applicabile o della call devono essere presentate entro i termini e secondo le modalità indicati nelle comunicazioni ufficiali dell'organizzazione.

4. Le osservazioni o contestazioni relative allo svolgimento di una singola iniziativa devono essere formulate per iscritto, complete degli elementi utili alla loro valutazione, entro il termine eventualmente indicato nella call o, in mancanza, entro cinque giorni dalla comunicazione dell'atto o dell'esito contestato.

5. L'organizzazione può correggere in qualunque momento errori materiali, di calcolo, di trascrizione o di individuazione dei partecipanti, senza che ciò comporti il riconoscimento di diritti ulteriori in favore dei partecipanti interessati.

6. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento Generale e dai singoli disciplinari, si rinvia alle comunicazioni ufficiali dell'organizzazione e alla normativa applicabile.

7. Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o applicazione del presente Regolamento, ove non diversamente previsto da norme inderogabili, è competente in via esclusiva il Foro di Catania.

8. La partecipazione a una o più iniziative del Programma comporta la piena conoscenza e accettazione del presente Regolamento Generale e del relativo disciplinare applicabile.